



# **“Il passaggio generazionale: questioni giuridiche e fattori di successo”**

**- aspetti giuridici -**

Verona, 29 settembre 2011

Avv. Simone Rossi

# Passaggio generazionale

Trasferimento della **proprietà** e della **gestione** di un'impresa da una generazione all'altra, all'interno della famiglia, a titolo gratuito.

Elementi di complessità:

- gratuità del trasferimento
- numero di familiari interessati
- passaggio della gestione / passaggio della proprietà

# Principi / valori in gioco

diritto  
dell'impresa  
(continuità)



diritto delle successioni  
(legittimari;  
patti successori;  
asse ereditario)



pari dignità



Ricerca dell'equilibrio

# Non esistono soluzioni standard

## Variabili

- Numero dei familiari?
- Numero dei familiari interessati alla gestione?
- Familiari che lavorano nell'impresa?
- A quanti si vuole affidare la gestione dell'impresa?
- Che livello di esperienza e che ruolo hanno?
- Che ruolo ha il disponente?
- L'impresa è gestita solo/anche da manager esterni alla famiglia?
- Ci sono altri soci oltre al disponente/famigliari?
- Dimensioni dell'impresa e complessità della struttura organizzativa.

# Strumenti giuridici

- Testamento
- Donazione
- Patto di famiglia
- Trust
- Strumenti societari (holding di famiglia; clausole statutarie; patti parasociali)

# Testamento

## Limiti e rischi:

- Revocabilità e modificabilità sino all'ultimo istante della vita.
- Con il testamento si può disporre solo del patrimonio (le partecipazioni nella società di famiglia) e non stabilire o modificare le regole interne della società.

# Donazione

**Con la donazione** il disponente trasferisce in vita l'impresa di famiglia o parte di essa (le partecipazioni nella società o parte di essa) ai successori designati, mantenendo o meno il godimento e la gestione dell'impresa (ad esempio donando la nuda proprietà mantenendo per sé il **diritto di usufrutto**).

**Con la donazione** si possono quindi anticipare o prefigurare gli effetti del passaggio generazionale rispetto alla successione.

# Donazione

## Limiti e rischi:

- Al momento dell'apertura della successione, ai fini della successione e del calcolo della quota di legittima, si deve considerare il valore dei beni donati calcolato al momento dell'apertura della successione e non al momento della donazione. Ciò può comportare rilevanti differenze rispetto al momento in cui la donazione è stata fatta.
- Si può disporre solo del patrimonio (l'azienda; le partecipazioni nella società di famiglia) e non stabilire o modificare le regole interne dell'impresa.

# Patto di famiglia

Con il patto di famiglia (art. 768-bis c.c., introdotto nel 2006) è possibile realizzare la successione anticipata ai propri discendenti della proprietà dell'impresa, derogando al divieto di patti successori e al principio secondo cui il calcolo della quota di legittima deve essere fatto alla data della morte e secondo i valori dei beni a tale data.

Il disponente trasferisce con contratto l'azienda o le partecipazioni societarie, o parte di esse, ad uno o più dei suoi discendenti. Al contratto devono partecipare il coniuge, i figli (o i loro discendenti, in caso di morte) e gli ascendenti, cioè chi avrebbe diritto alla quota di legittima se la successione si aprisse in quel momento.

# Patto di famiglia

La quota di legittima spettante ai legittimari non assegnatari dell'impresa viene calcolata alla data del contratto e liquidata dal disponente con altri beni o dagli assegnatari.

I legittimari possono rinunciare in tutto o in parte alla quota.

Il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni avviene alla data del contratto e quindi il disponente si spoglia immediatamente dell'impresa.

# Trust

L'affidamento riposto da un soggetto (detto **disponente** o settlor) su di un altro soggetto (detto **trustee**), al quale vengono trasferiti beni che vengono da lui gestiti per il raggiungimento delle finalità che il disponente gli ha prescritto di realizzare.

L'utilizzo di un trust per il passaggio generazionale prevede che il **disponente** trasferisca al **trustee** la proprietà dell'impresa e che questi la amministri nell'interesse dei famigliari cui è destinata (**beneficiari**).

Normalmente il trust prevede anche la figura di un **guardiano**, un soggetto che controlla l'operato del **trustee** e approva le decisioni rilevanti.

# Trust

## Caratteristiche principali:

- Libertà di stabilire il momento del passaggio dell'impresa ai beneficiari.
- Il disponente si spoglia della proprietà e della gestione dei beni dal momento dell'atto.
- Protezione del patrimonio: non può essere oggetto di esecuzione da parte dei creditori del disponente (salvo revocatoria) o del trustee, ed è quindi vincolato allo scopo (art. 2645 ter c.c.).
- Limite: non deroga alle norme generali sulla successione.

# Strumenti societari


Holding di famiglia

Società semplici / s.a.s. / s.a.p.a.

Clausole societarie

Patti parasociali (regolamenti di famiglia)

# Struttura societaria



# Vantaggi

Consolida il controllo della famiglia sulla società operativa (per la famiglia si esprime la holding).

I soci terzi entrano solo nella società operativa (estranei alle dinamiche della famiglia; non divengono ago della bilancia).

La holding non svolge attività operative e quindi può essere costituita secondo forme (s.s.; s.a.s.; s.a.p.a.) che assicurano la continuità gestionale, ma che comportano la responsabilità illimitata dei soci amministratori.

# Holding di famiglia

## **Società semplici / s.a.s. / s.a.p.a.**

- consolidano il ruolo gestionale in capo ad uno o più soci, indipendentemente dalla quota
- consentono di distinguere chiaramente i componenti della famiglia cui è affidata la gestione dagli altri
- la responsabilità illimitata dei soci amministratori controbilancia il loro potere gestionale

## **Società semplici / s.a.s.**

- possibile stabilire senza limiti che la cessione delle quote possa avvenire solo con il consenso unanime degli altri soci o della maggioranza

gestione a più famigliari / gruppi famigliari

stallo / instabilità / cambio di maggioranza


condivisione delle scelte

patti parasociali

preconsultazione  
circolazione  
informazioni

put option  
call option  
drag along  
covendita

spin off  
vendita



# Clausole societarie

## Oggetto sociale

Per la holding di famiglia: limitato alla gestione delle partecipazioni nella società operativa.

## Clausole di continuazione

(società di persone)

Stabiliscono la continuazione automatica (o facoltativa) della società con gli eredi del socio, in deroga al principio dell'art. 2884 c.c.

(Cass. 12906/1995: valide se non comportano l'assunzione della responsabilità illimitata in capo all'erede) es:

*“in caso di morte dei soci accomandati la società continuerà con gli eredi”*

# Clausole societarie

## Clausole di consolidazione

Stabiliscono che in caso di morte del socio, la sua quota si accresce in capo agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione.

## Clausole di opzione

Alla morte del socio, gli altri soci possono rendersi acquirenti delle partecipazioni del socio defunto ad un prezzo predeterminato.

*(Cass. 3445/2010; Cass. 3609/1994; Cass. 1434/1975: valide se prevedono la liquidazione o il pagamento agli eredi del valore della partecipazione o di una somma predeterminata).*

# Clausole societarie

## Clausole di gradimento

Il trasferimento delle partecipazioni è subordinato al gradimento (degli altri soci/degli amministratori).

Mero gradimento: (s.p.a., s.a.p.a. inefficace, salvo prevedano un obbligo di acquisto – art. 2355bis c.c.; s.r.l.: diritto di recesso – art. 2469 c.c.; società di persone: valido).

## Clausole di prelazione / co-vendita / drag along



## **Verona**

**Vicolo Pietrone, 1/b  
37123 – Verona  
telefono 045-591999  
fax 045-8004702**

## **Milano**

**Via Fratelli Gabba 6  
20121 – Milano  
telefono 045-72094222  
fax 045-89096162**

**[studio@mercanti-dorio.it](mailto:studio@mercanti-dorio.it)**